

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)  
15 novembre 2001

Causa T-142/00

**Michel Van Huffel**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Accesso ai concorsi interni – Contratti d’impresa – Bando di concorso – Requisito di ammissione che si riferisce all’appartenenza al personale statuario»

Testo completo in francese . . . . . II - 1011

**Oggetto:** Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione della giuria del concorso interno COM/TA/99 di non ammettere il ricorrente alle prove di questo concorso.

**Decisione:** Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

## Massime

*1. Dipendenti – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Termini – Carattere di ordine pubblico – Esame d'ufficio dell'eccezione di irricevibilità di un motivo relativo alla decadenza  
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

*2. Dipendenti – Ricorso – Termini – Decadenza – Irricevibilità di un motivo che può conseguire il medesimo risultato di un ricorso diretto contro l'atto che arreca pregiudizio non impugnato nei termini  
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

*3. Dipendenti – Ricorso – Termini – Carattere di ordine pubblico – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo  
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

*4. Dipendenti – Concorso – Concorsi interni – Requisiti per l'ammissione – Appartenenza al personale statutario – Ammissibilità  
(Statuto del personale, artt. 27, primo comma, e 29, n. 1)*

1. I termini di reclamo e di ricorso stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono diretti a garantire la certezza del diritto. Sono quindi di ordine pubblico e non possono essere rimessi alla discrezionalità delle parti o del giudice. Il fatto che l'istituzione convenuta non sollevi, in fase di procedura contenziosa, un'eccezione d'irricevibilità fondata sulla decadenza derivante dal ritardo del reclamo non dispensa il Tribunale dal verificare il rispetto dei suddetti termini.

Tale soluzione, elaborata dalla giurisprudenza per quanto riguarda la ricevibilità di un'azione, dev'essere estesa alla questione della ricevibilità di un motivo. Infatti, il principio su cui si fonda la ricevibilità di un'azione e, in particolare, quello relativo ai termini del ricorso, vale a dire il principio della certezza del diritto, giustifica altresì l'applicazione di una soluzione analoga per quanto riguarda la ricevibilità di un motivo.

(v. punti 28 e 29)

Riferimento: Tribunale 18 marzo 1997, causa T-35/96, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-61 e II-187, punti 29 e 30; Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-239 e II-745, punto 66

2. Dopo la scadenza dei termini di ricorso, un atto che arreca pregiudizio non può essere contestato nemmeno in modo parziale. Se un atto di tale natura non è stato impugnato nei termini a tal fine previsti, non si può consentire che la persona interessata possa eludere i suddetti termini invocando, nell'ambito di un altro procedimento giudiziario, un motivo in grado di conseguire, in sostanza, lo stesso risultato di un ricorso di annullamento diretto contro l'atto che arreca pregiudizio.

(v. punto 35)

3. I termini di ricorso, di ordine pubblico, possono costituire oggetto di deroghe solo eccezionalmente, a motivo del verificarsi di un fatto nuovo sostanziale. Neanche la successiva scoperta, da parte del ricorrente, di un motivo o di un elemento preesistente, di regola, se non si vuole infrangere il principio della certezza del diritto, può essere assimilata ad un fatto nuovo atto a giustificare la riapertura dei termini di ricorso.

(v. punto 36)

Riferimento: Tribunale 26 novembre 1999, causa T-253/97, Giegerich/Commissione, (Racc. PI pagg. I-A-233 e II-1177, punti 27 e 28 e giurisprudenza ivi citata)

4. L'esercizio del potere discrezionale che compete alle istituzioni in materia di organizzazione di concorsi, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei requisiti di ammissione, deve essere compatibile con le disposizioni imperative degli artt. 27, primo comma, e 29, n. 1, dello Statuto. In termini imperativi l'art. 27, primo comma, dello Statuto definisce il fine di ogni assunzione e l'art. 29, n. 1, dello Statuto fissa il quadro dei procedimenti da seguire al fine di coprire i posti vacanti. Di conseguenza, tale potere deve sempre essere esercitato in funzione delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell'interesse del servizio.

A tale proposito, nell'ambito dei concorsi interni, la condizione di ammissione relativa alla qualità di membro del personale statutario è giustificata alla luce dell'art. 29 dello Statuto e della struttura di quest'ultimo, nonché alla luce dell'interesse del servizio.

Infatti, l'organizzazione di un concorso interno, prevista da tale disposizione, è menzionata a titolo di possibilità di assunzione, tra la promozione o il trasferimento all'interno dell'istituzione, contemplati dall'art. 29, n. 1, lett. a) dello Statuto, e il trasferimento, sancito dall'art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto. Orbene, sia la promozione e il trasferimento all'interno dell'istituzione sia il trasferimento sono provvedimenti che riguardano il personale soggetto allo Statuto. Pertanto, il criterio determinante al fine di interpretare la nozione di personale interno, che condiziona la partecipazione a un concorso interno, non è la situazione particolare in cui versano i candidati ma il vincolo esistente tra le persone interessate e l'istituzione. Tale vincolo deve essere di diritto pubblico affinché ricorra il requisito di ammissione a un concorso che impone ai candidati di appartenere al personale interno dell'istituzione. Non può essere ritenuto conforme alla struttura dello Statuto

il fatto che la menzione «interno» nello Statuto riguardi persone diverse da coloro che sono titolari di una posizione statutaria.

(v. punti 52, 56 e 61)

Riferimento: conclusioni dell'avvocato generale Gand nella sentenza della Corte 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione (Racc. pag. 174, in particolare pagg. 191 e 192); Tribunale 6 marzo 1997, cause riunite T-40/96 e T-55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-47 e II-135, punto 40); Tribunale 12 novembre 1998, causa T-294/97, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-601 e II-1819, punto 48); Tribunale 21 novembre 2000, causa T-214/99, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-1169, punto 53)